

Tribunale di Roma. Nuovo orientamento

Allo Stato civile cambio di sesso dopo la chirurgia

Giorgio Vaccaro

Il **cambio di sesso** non può essere registrato alla Stato civile se non è "completo". Occorre infatti certificare di essersi anche sottoposti all'intervento chirurgico che "adegua" i caratteri sessuali della persona, mentre non basta la diagnosi medica di «disturbo di identità di genere» e le certificazioni che attestano interventi puramente estetici, come - per chi vuol ottenere lo status femminile - l'impianto di una protesi per il seno. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, con la sentenza del 18 luglio 2014, che riguarda la richiesta di un uomo per essere riconosciuto donna e che apparentemente contraddice la sua precedente giurisprudenza e motiva l'impossibilità di dar corso alla richiesta della rettifica con la mancanza degli elementi minimi richiesti dalla legge.

La possibilità di ottenere la rettifica degli atti dello Stato civile, sulla base della mera diagnosi di «disturbo di identità di

genere» - e quindi senza un intervento di riattribuzione chirurgica del sesso - era stata più volte consentita da precedenti sentenze di merito, in cui si era ritenuta comunque acquisita agli atti l'esistenza del requisito di legge, cioè della «incapacità a procreare» appartenente al sesso che veniva "rettificato". Ma nella sentenza del 18 luglio il giudice relatore, Galterio, rileva che una mera «certificazione medica attestante il disturbo di identità di genere nonché ulteriore certificazione relativa alla non meglio specificata somministrazione da vari anni di terapia ormonale» assieme al riferire di «essersi sottoposto, pur senza produrre la relativa certificazione medica, ad intervento chirurgico, eseguito in sede privata, di mammoplastica additiva, consistente di fatto nella ricostruzione del seno» non soddisfa i requisiti richiesti dalla norma.

Essa, anche dopo le modifiche introdotte dal Dlgs 150/2011, lascia immutata la pre-

visione dell'articolo 1 della legge 164/82, «secondo la quale la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale, passata in giudicato, che attribuisca ad una persona un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali».

Al centro di tutto sono quindi i caratteri sessuali, che il Tribunale considera imprescindibilmente collegati «all'astratta capacità riproduttiva di genere», che presuppone l'avvenuta modificazione della struttura anatomica, «con l'eliminazione quanto meno degli organi riproduttivi». Le precedenti sentenze del Tribunale di Roma vertevano sulla sussistenza della «capacità a procreare nel

IL PRINCIPIO

Non basta la diagnosi medica di disturbo dell'identità di genere. Occorre la modifica

dei caratteri sessuali

sesso maschile», considerandola «enormemente ridotta» sulla base della relazione del Servizio per l'adeguamento tra identità fisica e identità psicologica (Saifip).

Ora quindi i requisiti di legge per ottenere una sentenza di rettifica del nome e del sesso attribuito alla nascita non possono essere soddisfatti se il richiedente si è «limitato ad un intervento di tipo additivo, per l'acquisizione della caratteristica femminile, qual è il seno», in mancanza di un adeguamento dei caratteri sessuali riproduttivi, almeno attraverso un intervento di vasectomia». Se bastasse questo - conclude la sentenza del 18 luglio - si arriverebbe alla «inaccettabile conclusione, contraria alla stessa lettera legis, che il mero disturbo d'identità di genere) sia sufficiente a consentire la rettifica dell'identità sessuale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

